

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA 29 novembre 2021, n. 228

Variante D.D. n. 05 del 30/01/2014 di Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 03 marzo 2011, n. 28 relativa alla costruzione ed all'esercizio della linea MT "Fariseme"

Società: E-DISTRIBUZIONE S.p.A., con sede legale in Roma (TN), in Via Ombrone n. 2 - P.IVA 05779711000 e C.F. 05779711000.

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione;
- ai sensi del comma 4 dell'art. 4 e del comma 4 dell'art. 16 del Decreto Legislativo n. 28/2011 i gestori di rete, per la realizzazione di opere di sviluppo funzionali all'immissione e al ritiro dell'energia prodotta da una pluralità di impianti non inserite nei preventivi di connessione, nonché di opere e infrastrutture della rete di distribuzione, funzionali al miglior dispacciamento dell'energia prodotta da impianti già in esercizio, richiedono l'autorizzazione con il procedimento di cui all'articolo 16, salvaguardando l'obiettivo di coordinare anche i tempi di sviluppo delle reti e di sviluppo degli impianti di produzione;
- la costruzione e l'esercizio di opere di sviluppo della rete elettrica, di cui al precedente punto, sono soggette ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata ai sensi del comma 1 dell'art. 16 del Decreto Legislativo n. 28/2011;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 1 dell'art. 16 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

Rilevato che:

- la società **E-DISTRIBUZIONE S.p.A.**, con sede legale in **Roma (RM)**, in **Via Ombrone 2**, Cod. Fisc. e P.IVA **05779711000**, nella persona della **sig.re Ferrigni Domenico**, nato a (*omissis*) il (*omissis*) e residente in (*omissis*), nella sua qualità di procuratore, ha richiesto a questa Regione, in data 13/04/2019, con nota acquisita al prot. n. 1824 del 16/04/2019, ai sensi del D.Lgs. 28/2011, l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio della variante alla D.D. 5/2014, localizzata in Ascoli Satriano (FG), denominata "Variante della linea MT «Fariseme»"; progetto inserito nella Convenzione tra il MISE, la Regione Puglia ed Enel Distribuzione S.p.A. sottoscritta in data 13/12/2010 in attuazione del POI Asse II "Efficienza Energetica e ottimizzazione del sistema energetico" Linea 2.4 "Interventi per il potenziamento e l'adeguamento delle reti di trasporto ai fini della diffusione delle fonti rinnovabili e della piccola microgenerazione"
- la Variante progettuale proposta consiste in:
 - realizzazione di una linea interrata lungo la SP 104 di lunghezza pari a 880 m circa in sostituzione di
 - un tratto di linea aerea di progetto in cavo elicord 3x150+50Y tra i sostegni S4.1 e S4.7;
 - un tratto di linea interrata di progetto interessata da n. 2 TOC (rif. TOC1 e TOC2 Elab. 3.1);
 - lieve spostamento del cavidotto interrato già autorizzato all'interno della particella 24 del foglio 58 del comune di Ascoli Satriano;
- la Sezione Transizione Energetica (già Infrastrutture Energetiche e Digitali) al fine di dare impulso al procedimento provvedeva all'istruttoria di rito, e con nota prot. n. 2244 del 22/05/2019, trasmetteva preavviso di improcedibilità e invito al completamento dell'istanza. La Società istante con nota pec del 18/07/2019 (acquisita al prot. n. 3137 del 22/07/2019) chiedeva "... una proroga di gg 60 (a far data dal 18/07/2019) ..."; e con ulteriore nota pec del 16/09/2019 (acquisita al prot. n. 3739 del 18/09/2019) trasmetteva la documentazione integrativa richiesta con la succitata nota prot. n. 2244 del 22/05/2019;
- pertanto, a seguito dell'esito positivo della verifica, effettuata da questo Servizio, della presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi necessari per l'ammissibilità dell'istanza, con nota prot. n. 1568 del 04/03/2020 comunicava il formale avvio del procedimento e contestualmente convocava la prima riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 02/07/2020, in modalità video conferenza;
- la seduta si svolgeva nel giorno e con le modalità previste, e era aggiornata con l'invito rivolto alla Società a voler fornire chiarimenti in merito alla eventuale esistenza di usi civici sulle particelle interessate dal progetto in oggetto; e al Consorzio per la Bonifica della Capitanata a voler rilasciare il parere di competenza con stretto riferimento alle modalità di attraversamento della rete idrica regionale, nonché il Servizio Espropri e Contenzioso con riferimento al particellare di esproprio;
- successivamente la società E-Distribuzione S.p.A. con nota pec del 03/10/2020 (acquisita al prot. n. 6869 del 05/01/2020) trasmetteva, per conoscenza alla Sezione procedente, la richiesta di verifica della sussistenza di usi civici sui terreni interessati dal progetto in oggetto; e con ulteriore nota pec del 09/11/2020 (acquisita al prot. n. 8001 del 10/11/2020) inviava copia dell'avvenuto inoltro della documentazione tecnica integrativa richiesta dal Servizio Espropri e Contenziosi; nonché dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale e del Consorzio per la Bonifica della Capitanata; infine con riferimento a quanto riportato nel verbale della prima riunione della Conferenza di Servizi del 02/07/2020 relativamente alla diffida da parte della Sig.ra Natale per il tramite del proprio legale con cui si trasmetteva ordinanza n. 4232 del 04/06/2020 riferita ad un appezzamento di terreno identificato in catasto al foglio 28 particella 169, interessato dai lavori autorizzati con D.D. 5/2014, la Società istante dichiarava di aver raggiunto accordi bonari con la proprietaria dell'area, superando così la diffida sopra riportata;
- pertanto, alla luce di quanto sin qui esposto, al fine di acquisire i pareri definitivi da parte di quegli Enti che nel corso del procedimento avevano formalizzato una richiesta di integrazione, con nota prot. n. 9090 del 18/12/2020 convocava la seconda riunione della conferenza di Servizi per il giorno 14/01/2021; rinviata, con nota prot. n. 190 del 11/01/2021, per subentrate esigenze del Servizio al giorno 27/01/2021 in modalità video conferenza. La seduta si svolgeva con le modalità previste e era aggiornata con l'acquisizione delle dichiarazioni fornite dalla società ENEL Distribuzione S.p.A. relative alla nota prot. n. 17498 del 15/09/2020 (acquisita al prot. n. 6369 del 16/09/2020) del Consorzio per la Bonifica

della Capitanata; ovvero la Società istante con nota pec del 18/09/2020 (acquisita al prot. n. 6489 del 21/09/2020) trasmetteva dichiarazione con cui attestava che *"... la variante riguarda esclusivamente un tratto interrato sulla SP 106 situato in un'area collocata prima del Torrente Carapelle e del Fosso Viticone ed un tratto interrato su strada comunale situato in una zona dopo i suddetti alvei. Pertanto, le modalità di attraversamento dei due alvei non variano rispetto a quanto autorizzato con D.D. n. 5 del 30/01/2014, ovvero mediante TOC ..."*. Pertanto la Sezione procedente invitava il summenzionato Consorzio a voler provvedere alla revisione della nota trasmessa con il prot. n. 17498 del 15/09/2020. Inoltre, con riferimento alla nota prot. n. 79075 del 17/07/2020 (acquisita al prot. n. 5090 del 20/07/2020) con cui l'Ispezzione invitava il Proponente a formalizzare istanza per il rilascio del nulla osta di competenza, la società E - Distribuzione S.p.A. con nota pec del 13/07/2020 (acquisita al prot. n. 4963 del 14/07/2020) trasmetteva, per conoscenza alla Sezione procedente, attestazione di conformità delle opere redatta ai sensi dell'art. 95 c. 2 del D.Lgs. 259/2003 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche; e dichiarazione del Procuratore Responsabile che ha redatto l'attestazione di conformità tecnica, in merito alla fase realizzativa dell'elettrodotto in oggetto;

- infine il Proponente con nota pec del 13/07/2020 (acquisita al prot. n. 4964 del 14/07/2020) trasmetteva dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. 445/2000 con cui dichiarava, con riferimento alla compatibilità paesaggistica dell'intervento di variante in progetto, che ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 c.1 del D.P.R. n. 31 del 13/02/2017 lo stesso non è soggetto ad autorizzazione paesaggistica in quanto l'intervento rientra fra quelli elencati nell'allegato A del suddetto decreto; in particolare l'intervento in oggetto rientra nella fattispecie di cui al punto A.15 ovvero *"... tratti di canalizzazione, tubazioni o cavi interrati per le reti di distribuzione locale di servizi di pubblico interesse ..."* che come da ultimo modificato dal D.Lgs. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021 ha ulteriormente disposto che *"... si considerano compresi tra gli interventi di cui alla lettera A.15 dell'allegato A annesso al regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017 n. 31, anche i cavi interrati per il trasporto dell'energia elettrica facenti parte della rete di trasmissione nazionale alle medesime condizioni previste per le reti di distribuzione locale ..."*;
- la Sezione Transizione Energetica (già Infrastrutture Energetiche e Digitali), con nota prot. n. 1048 del 01/02/2021 trasmetteva copia conforme del verbale della riunione della Conferenza di Servizi. Successivamente a tale data pervenivano i sotto elencati ulteriori pareri ovvero nulla osta:
 - Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, prot. n. 3571 del 08/02/2021 (acquisita al prot. n. 1300 del 09/02/2021);
 - ANAS S.p.A., prot. n. 64997 del 03/02/2021 (acquisita al prot. n. 1227 del 05/02/2021);
- successivamente, la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, con nota prot. n. 5114 del 13/05/2021, invitava il Consorzio per la Bonifica della Capitanata a voler fornire riscontro a quanto emerso nel corso della seconda riunione della Conferenza di Servizi del 27/01/2021 relativamente ai rilievi mossi dal citato Consorzio, con la nota prot. n. 0017498 del 15/09/2020 (acquisita al prot. n. 6369 del 16/09/2020), inerenti le modalità di superamento dell'interferenza rilevata fra il progetto in oggetto e la rete idrografica regionale, e precisamente il Torrente Carapelle;
- Con la succitata nota di sollecito, la Sezione procedente, informava il Consorzio per la Bonifica della Capitanata che nel corso della seconda riunione della Conferenza di Servizi del 27/01/2021, acquisiva agli atti del verbale della citata riunione la nota pec del 18/09/2020 (acquisita al prot. n. 6489 del 21/09/2020) della società E-Distribuzione S.p.A., con la quale attestava che la variante proposta *"... riguarda esclusivamente un tratto interrato sulla SP 106 situato in un'area collocata prima del Torrente Carapelle e del Fosso Viticone ed un tratto interrato su strada comunale situato in una zona dopo i suddetti alvei. Pertanto, le modalità di attraversamento dei due alvei non variano rispetto a quanto autorizzato con D.D. n. 5 del 30/01/2014, ovvero mediante TOC ..."*; anche il Servizio Autorità Idraulica della Regione Puglia con la nota prot. n. 4441 del 13/02/2020 (acquisita al prot. n. 1959 del 16/05/2020), in qualità di autorità competente al rilascio dell'autorizzazione alla esecuzione delle opere eventualmente interferenti con la rete idrografica ex R.D. 523 del 25/07/1904, esaminata la medesima documentazione, depositata sul portale telematico www.sistema.puglia.it, comunicava che *"... gli attraversamenti*

approvati con il progetto principale non vengono modificati nei tracciati ...”, e che “... la modalità di attraversamento adottata sarà fatta con l’ausilio di tecnica di trivellazione orizzontale controllata (T.O.C.) ...”. Successivamente a tale nota non perveniva alcun riscontro.

Preso atto dei pareri espressi in Conferenza di Servizi e di seguito riportati:

- Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta - Andria - Trani e Foggia, prot. n. 4453 del 12/06/2020, con tenuto conto che l’intervento in valutazione consiste in variante alla D.D. n. 5 del 30/01/2014 e, nello specifico, in:
 - realizzazione di un alinea interrata lungo la SP 104 di lunghezza pari a 880 m in sostituzione di un tratto di linea aerea di progetto tra i sostegni S4.1 e S4.7 e di un tratto di linea interrata di progetto interessata da n. 2 TOC;
 - lieve spostamento del cavidotto interrato già autorizzato all’interno della particella 24 del foglio 58 del comune di Ascoli Satriano;
 - spostamento del punto di inserimento sulla rete MT esistente mediante realizzazione di una linea interrata di lunghezza pari a 320 m lungo la strada comunale ed installazione di un sostegno MT predisposto per la risalita cavo posizionato sotto la linea esistente

Considerato che, per gli aspetti paesaggistici la variante in esame si può considerare migliorativa in quanto il nuovo tracciato, presentando una lunghezza inferiore rispetto a quella autorizzata, riduce l’interferenza con la fascia di rispetto fluviale.

Tanto premesso, questa Soprintendenza esprime, per gli aspetti di propria competenza, parere favorevole alla variante in oggetto di Autorizzazione unica confermando la prescrizione dell’assistenza archeologica in corso d’opera, come dettata dalla cessata Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia con nota prot. n. 6906/2013;

- Ministero dello Sviluppo Economico - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise, prot. n. 0079075 del 17/07/2020, con riferimento al Procedimento di Autorizzazione Unica indetto dalla Regione Puglia di cui all’oggetto, si invita codesta società, al fine di avviare il procedimento amministrativo inerente il rilascio del nulla osta alla costruzione dell’elettrodotto in progetto, a produrre quanto richiesto nel modello allegato comprensivo di istruzioni. Si fa presente che le istanze devono essere separate per la sezione MT e per la sezione AT. Non pervenendo quanto sopra richiesto entro 30 giorni dalla ricezione della presente, l’istanza in oggetto sarà archiviata.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

CONSIDERATO che:

- la società Enel Distribuzione S.p.A. con nota prot. n. 0431221 del 13/07/2020 (acquisita al prot. n. 4963 del 14/07/2020) trasmetteva, per conoscenza alla Sezione procedente:
- Attestazione di conformità redatta ai sensi dell’art. 95 comma 2-bis del D.Lgs. 259/2003 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche;
- Dichiarazione del Procuratore Responsabile che ha redatto l’attestazione di conformità tecnica, in merito alla fase realizzativa dell’elettrodotto in oggetto.

Pertanto, la società Enel Distribuzione S.p.A., considerato quanto dichiarato ex art. 95 c. 2-bis D.Lgs. 259/2003, si considera acquisito il nullaosta da parte del summenzionato Ispettorato entro il termine perentorio assegnato dall’Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise.

- Ministero dell’Interno – Comando Provinciale Vigili del Fuoco, prot. n. 662 del 14/01/2021, comunica che gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile non sono assoggettati ai controlli di Prevenzione Incendi, ex D.Lgs. n. 139/2006, non essendo compresi dell’allegato al D.P.R. 151/2011 che riporta l’elenco delle attività il cui esercizio è subordinato alla presentazione della SCIA di prevenzione incendi. In relazione a quanto sopra, non emergendo dalla citata convocazione elementi che configurino, nell’immediato, la competenza del C.N.VV.F. nel procedimento di che trattasi, questo Comando si asterrà dalla partecipazione alla riunione convocata.

Corre l'obbligo tuttavia evidenziare che la presenza nell'ambito dell'impianto di attività accessorie ricomprese nel già citato elenco allegato al D.P.R. 151/2011, in particolare per quanto riguarda le attività individuate al punto 48.1.B (Macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 mc) dell'allegato al sopracitato D.P.R. il relativo titolare è tenuto all'attuazione degli adempimenti di cui agli artt. 3 e 4 di detto decreto prima dell'inizio effettivo dei lavori per quanto attiene alla specifica valutazione di progetto per le singole attività (art. 3), poi, in fase conclusiva dei lavori (art. 4), per quanto attiene la presentazione della S.C.I.A., il tutto nel rispetto del D.M. 15/07/2014, regola tecnica da applicarsi alle macchine di cui sopra. Deve parimenti evidenziarsi che, anche in caso di attività non soggette al controllo, sussiste comunque l'obbligo a carico del titolare dell'osservanza delle vigenti norme di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio, ivi compresa l'adozione delle misure degli apprestamenti e delle cautele finalizzate a scongiurare il rischio incendi ed a mitigare le conseguenze in caso di accadimento.

- Regione Puglia – Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione – Servizio Amministrazione Beni del demanio armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria, prot. n. 5212 del 09/03/2020, con cui comunica che, dall'esame della documentazione disponibile sul portale www.sistema.puglia.it si rileva che la linea elettrica interrata in progetto, in corrispondenza dell'intersezione con il tracciato del Regio Tratturello Cervaro – Candela – Sant'Agata, insiste interamente su strada pubblica per la quale la competenza al rilascio delle concessioni è in capo all'Ente gestore della stessa e non allo scrivente Servizio. Ai fini della realizzazione delle opere pertanto, per quanto di propria competenza, si rilascia nulla osta, con la precisazione che, qualora codesta Società intenda i lavori da effettuarsi per permettere di effettuare una nuova verifica delle interferenze;
- Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio – Servizio Autorità Idraulica, prot. n. 4441 del 13/03/2020, con cui esaminati gli atti relativi alla variante del progetto in oggetto citato rilevando l'interferenza della succitata linea elettrica con i seguenti n. 2 corsi d'acqua denominati "Fosso Viticone" e "Torrente Carapelle". Si evince dalla documentazione allegata che gli attraversamenti approvati con il progetto non vengono modificati nei tracciati. Rilevato che il tracciato interferisce con i suddetti corsi d'acqua e che la modalità di attraversamento adottata sarà fatta con l'ausilio di tecnica di trivellazione orizzontale controllata (TOC), che prevede l'esecuzione della perforazione eseguita mediante utensile direzionabile che permetterà di controllare di controllare l'andamento piano – altimetrico. Per quanto di competenza e per quanto sopra esposto, si ritiene di poter rilasciare il proprio parere favorevole sotto il profilo idraulico a condizione che:
 1. la profondità di interramento, non dovrà essere inferiore a m 2,00 dal fondo dell'alveo;
 2. dovrà essere prescritta e rispettata la distanza minima di m 20,00 dal ciglio superiore dell'attuale sagoma dei corsi d'acqua interessati, per i punti di immersione ed emersione della condotta elettrica e per il posizionamento dei pali di sostegno dei conduttori;
- Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio – Ufficio per le Espropriazioni, prot. n. 12676 del 21/09/2020, con cui esprime parere favorevole in ordine all'approvazione del progetto indicato in oggetto ed alla declaratoria di pubblica utilità del progetto;
- Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio – Ufficio per le Espropriazioni, prot. n. 5649 del 26/05/2021, con cui esprime parere favorevole in ordine all'approvazione del progetto in dicato in oggetto ed alla declaratoria di pubblica utilità del progetto;
- Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio – Servizio Attività Estrattive, prot. n. 231 del 11/01/2021, con cui verificata la compatibilità con le Attività Estrattive autorizzate e/o richieste, si conferma il nulla osta n. 7301 del 29/06/2020 alla realizzazione della linea MT nella località indicata;
- Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio – Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici, prot. n. 803 del 22/01/2021, con cui comunica che, il Servizio Usi Civici può esercitare le proprie funzioni certificatorie solo a fronte di specifiche e documentate richieste che indichino esattamente gli estremi catastali delle aree da sottoporre a verifica. Ogni richiesta non debitamente formulata o proposta in tempi che non consentono ai funzionari di effettuare le doverose

ricerche documentali al fine del rilascio della certificazione di competenza, non potrà essere evasa e, di tanto, nessuna responsabilità può essere ascritta alla struttura, né l'eventuale mancato riscontro in alcun modo è da considerarsi quale silenzio assenso o come acquisita autorizzazione, intesa, concessione, licenza, parere, concerto, nulla osta o assenso comunque denominato.

Appare utile ribadire che l'attestazione di cui alla L.R. 7/1998, costituisce documento necessario ai fini della verifica dei presupposti essenziali per l'eventuale avvio dei procedimenti di cui al D.Lgs. 387/2003, ragione per la quale appare opportuno che la verifica della sussistenza di tali presupposti, ai fini di economia procedimentale, venga effettuata a cura dell'autorità procedente, ed in particolare del responsabile del procedimento, già in fase iniziale, evitando così il rischio di aggravare inutilmente l'iter procedurale laddove si riscontri poi, in fase conclusiva, la presenza di vincoli demaniali sulle aree interessate dagli interventi proposti.

Infatti, dette aree appaiono intangibili e indisponibili fino a che non intervenga eventuale provvedimento di sistemazione demaniale o di autorizzazione al manufatto di destinazione di competenza della Giunta regionale, cui sono rimesse le determinazioni finali a conclusione di apposito procedimento disciplinato dalla normativa in materia di usi civici.

Si precisa che per i procedimenti già avviati senza tener conto di quanto sopra, potrà acquisire la suddetta attestazione di vincolo demaniale di uso civico esclusivamente per i comuni che sul P.P.T.R. non risultano tra quelli validati (PPTR SIT Puglia, nella sezione Usi Civici: verifica consistenza) e per quelli che non fanno parte dell'elenco dei Comuni non risultano terreni di demanio civico. Gli elenchi dei Comuni validati nel P.P.T.R. e dei Comuni in cui non risultano presenti terreni di demanio civico, risultano dallo scrivente già trasmessi con note prot. n. 4522/2020 e prot. n. 7528/2020 e, pertanto, essendo tali informazioni già in possesso di codesta Sezione sarà facilmente verificabile dal responsabile del procedimento, per i procedimenti che interessano detti Comuni, l'inesistenza di detto vincolo demaniale di uso civico.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

CONSIDERATO che:

- la società Enel Distribuzione S.p.A. con nota prot. n. 0431214 del 13/07/2020 (acquisita al prot. n. 4958 del 14/07/2020) trasmetteva, per conoscenza alla Sezione procedente, istanza per il rilascio dell'attestazione di assenza di Uso Civico sui terreni interessati dal progetto
- la Sezione Osservatorio Abusivismo e Usi Civici con nota prot. n. 11597 del 02/12/2020, comunicava che la particella n. 24 fg. 58 non risulta gravata da Uso Civico.

Pertanto, si considera assolto l'obbligo di acquisire il nulla osta da parte del Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici.

- Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale er Ambientale - Risorse Idriche, prot. n. 3205 del 27/03/2020, con cui comunica che l'intervento ricade in aree individuate catastalmente ai fogli di mappa n. 58-59-71 del Comune di Ascoli Satriano, in cui il vigente Piano di Tutela delle Acque non prevede vincoli, pertanto, limitatamente alla compatibilità con il PTA, nulla osta alla realizzazione delle opere in progetto. Si raccomanda in ogni caso di evitare, in fase di realizzazione delle opere, ogni possibile sversamento sul terreno di sostane inquinanti e di garantire la protezione dalla falda acquifera da eventuali contaminazioni;
- Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale er Ambientale – Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali – Servizio Territoriale di Foggia, prot. n. 13802 del 12/03/2020, con cui comunica che le aree interessate dai lavori, da realizzare nel Comune di Ascoli Satriano (FG) sui terreni identificati al catasto al foglio n. 58 particella n. 17 e al foglio n. 549 particelle 24 e 100, non sono soggette a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267/1923. Sono fatti salvi i diritti di terzi ed ogni norma vigente in materia ambientale e paesaggistica prevista dalle N.T.A. del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (P.P.T.R.) e degli strumenti di pianificazione, P.A.I., ecc. ecc. sull'area oggetto dell'intervento per le quali la ditta richiedente dovrà acquisire i necessari pareri e/o nulla osta da parte delle Amministrazioni competenti prima dell'inizio dei lavori. L'eventuale presenza di vegetazione arborea forestale, distribuita anche in modo sparso sui terreni interessati ai lavori, per la quale necessita il taglio, dovrà essere richiesta l'autorizzazione a questo Servizio in ottemperanza alla normativa regionale vigente;

- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale - Sede Puglia, prot. n. 3571 del 08/02/2021, con cui comunica che, preso atto complessivamente del Piano Tecnico dell'intervento in oggetto e del vigente PAI, esprime parere di conformità per l'intervento con le seguenti prescrizioni:
 - le attività e gli interventi siano comunque tali da non peggiorare le condizioni di funzionalità idraulica né-compromettere eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e/o mitigazione del rischio; resta inteso che, sia in fase di cantiere e sia in fase di esercizio della linea elettrica e delle opere connesse, questa Autorità di Bacino Distrettuale si ritiene sollevata da qualsivoglia responsabilità conseguente a danneggiamenti e/o disservizi che dovessero occorrere, anche accidentalmente, a seguito di potenziali fenomeni di allagamento nell'aree di intervento;
 - si garantisca la sicurezza, evitando sia l'accumulo di materiale, sia qualsiasi altra forma di ostacolo al regolare deflusso delle acque;
 - gli scavi siano tempestivamente richiusi e ripristinati a regola d'arte, evitando l'infiltrazione di acqua all'interno degli stessi sia durante i lavori e sia in fase di esercizio;
 - il materiale di risulta, qualora non riutilizzato, sia conferito in ossequio alla normativa vigente in materia;
- Consorzio per la bonifica della Capitanata, prot. n. 0017498 del 15/09/2020, con cui comunica che dall'esame della documentazione tecnica caricata sul portale sono emerse interferenze degli attraversamenti in progetto con la rete idrografica regionale e precisamente con il Torrente Carapelle ed il Fosso Viticone; questo Consorzio è tenuto pertanto ad esprimersi limitatamente alle modalità di attraversamento dei due alvei citati.

Trattandosi di una variante, sia al tracciato che alle modalità esecutive, è opportuno fare riferimento all'elaborato grafico 02 intitolato "CONFORNTO SU CTR DELLA VARIANTE CON IL PROGETTO AUTORIZZATO" ED ALLO "Studio di compatibilità idrologica e idraulica". Dai predetti documenti si evince che il progetto originario, autorizzato con D.D. n. 05 del 30/01/2014, prevedeva l'attraversamento dell'alveo del Fosso Viticone e del Torrente Carapelle nella subalvea previo impiego della tecnologia t.o.c. (trivellazione orizzontale controllata); la variante oggetto di valutazione prevede, invece, senza le indispensabili giustificazioni, che l'elettrodotta venga realizzato con scavo a cielo aperto degli alvei interessati con posa del cavidotto a circa 1 metro di profondità rispetto al fondo.

Tali modalità esecutive si ritengono assolutamente inaccettabili per una molteplicità di ragioni che, per necessità di sintesi, possono essere riepilogate come segue:

- l'apertura di cavi sul fondo degli alvei (soprattutto quello del Carapelle costituito nell'area di interesse da argille azzurre sovra consolidate) espone al rischio che gli stessi, per quanto ripristinati a regola d'arte, possano riaprirsi in occasione delle piene dando luogo a fenomeni di erosione;
- l'apertura dei cavi in corrispondenza delle sponde, in caso di piene eventuali nel corso dei lavori, espone al rischio di esondazione e di divagazione degli alvei;
- la profondità di posa del cavidotto non è sufficiente a proteggerlo da fenomeni di erosione che possono ridurre in maniera rilevante lo strato di copertura facendo affiorare i cavi elettrici;
- consegue una rilevante inibizione nell'espletamento delle attività di manutenzione con mezzi meccanici.

Ciò stante, per quanto di propria competenza, questo Consorzio esprime parere non favorevole all'approvazione della variante.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

CONSIDERATO che:

- la società Enel Distribuzione S.p.A. con nota pec del 18/09/2020 (acquisita al prot. n. 6489 del 21/09/2020) attestava che la variante proposta "... riguarda esclusivamente un tratto interrato sulla SP 106 situato in un'area collocata prima del Torrente Carapelle e del Fosso Viticone ed un tratto interrato su strada comunale situato in una zona dopo i suddetti alvei. Pertanto, le modalità di attraversamento dei due alvei non variano rispetto a quanto autorizzato con D.D. n. 5 del 30/01/2014, ovvero mediante TOC ...";

- il Servizio Autorità Idraulica della Regione Puglia, con la nota prot. n. 4441 del 13/02/2020 (acquisita al prot. n. 1959 del 16/05/2020), in qualità di autorità competente al rilascio dell'autorizzazione alla esecuzione delle opere eventualmente interferenti con la rete idrografica ex R.D. 523 del 25/07/1904, esaminata la medesima documentazione, depositata sul portale telematico www.sistema.puglia.it, comunicava che "... gli attraversamenti approvati con il progetto principale non vengono modificati nei tracciati ...", e che "... la modalità di attraversamento adottata sarà fatta con l'ausilio di tecnica di trivellazione orizzontale controllata (T.O.C.) ...".

RILEVATO che:

la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali con nota prot. n. 5114 del 13/05/2021, invitava il Consorzio per la Bonifica della Capitanata a voler fornire riscontro a quanto emerso nel corso della seconda riunione della Conferenza di Servizi del 27/01/2021 relativamente ai rilievi mossi dal citato Consorzio, con la nota prot. n. 0017498 del 15/09/2020 (acquisita al prot. n. 6369 del 16/09/2020), inerenti le modalità di superamento dell'interferenza rilevata fra il progetto in oggetto e la rete idrografica regionale, e precisamente il Torrente Carapelle; senza che il Consorzio per la Bonifica della Capitanata fornisse riscontro.

Pertanto, considerato quanto dichiarato dalla società Enel Distribuzione S.p.A. in merito alla invarianza del progetto relativamente agli attraversamenti in TOC del Torrente Viticone e del Torrente Carapelle, confermato dalle valutazioni tecniche condotte dal Servizio Autorità Idraulica per la provincia di Foggia, si ritiene non prevalente il parere di compatibilità del progetto con l'esercizio delle attività di manutenzione degli alvei dei corsi d'acqua di competenza del Consorzio per la Bonifica della Capitanata. Resta inteso che l'autorizzazione alla effettiva esecuzione delle opere in progetto interferenti con la rete idrografica sarà rilasciata dal Servizio Autorità Idraulica per la provincia di Foggia prima dell'inizio dei lavori.

- Marina Militare - Comando Marittimo Sud, prot. n. 0017508 del 19/06/2020, visionata la documentazione progettuale depositata sul portale www.sistema.puglia.it, conferma il parere favorevole rilasciato con la precedente nota prot. n. 0009259 del 12/03/2020;
- Comando Militare Esercito "Puglia", prot. n. 0007513 del 19/06/2020, visti i pareri favorevoli del 15° Reparto Infrastrutture di Bari e del Comando Forze Operative Sud di Napoli; tenuto conto che l'impianto in argomento non interferisce con immobili militari, zone soggette a vincoli di servitù militari o poligoni di tiro; esprime, limitatamente agli aspetti di propria competenza, il parere favorevole per l'esecuzione dell'opera. Al riguardo, ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/2008 e alla L. 1 ottobre 2012, n. 177, poiché non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, si ritiene opportuno evidenziare il rischio di presenza di ordigni residuali bellici interrati. A tal proposito si precisa che tale rischio potrebbe essere totalmente eliminabile con la bonifica degli ordigni bellici, per la cui esecuzione si dovrà presentare apposita istanza all'Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli tramite apposita istanza della ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile unitamente all'elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa al seguente link: www.difesa.it/SGC-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni-asp;
- Aeronautica Militare - III Regione Aerea, prot. n. 0022972 del 30/06/2020, esprime parere favorevole ai sensi e per gli effetti dell'art. 334 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, all'esecuzione dell'impianto di cui trattasi, a condizione che nelle successive fasi di progettazione e realizzazione dell'opera siano rispettati i seguenti vincoli e prescrizioni:
 - qualora la suddetta realizzazione determini la costituzione di nuovi ostacoli alla navigazione aerea oppure variazioni dimensionali di ostacoli esistenti, dovranno essere rispettate le prescrizioni della circolare allegata al foglio n. 146/394/442 in data 09/08/2000 dello Stato Maggiore della Difesa, relativa alla segnaletica e rappresentazione cartografica degli ostacoli, comunicandone le caratteristiche al C.I.G.A. dell'A.M. all'indirizzo di posta elettronica certificata aerogeo@postacert.difesa.it almeno 30 giorni prima dell'avvio dei lavori;
 - ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/2008 e alla Legge 1 ottobre 2012, n. 177, poiché non è noto se la zona interessata ai lavori sia

stata oggetto di bonifica sistematica, si ritiene opportuno evidenziare il rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati. Tale rischio potrebbe essere totalmente eliminato mediante una bonifica da ordigni bellici per la cui esecuzione è possibile interessare l'Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli tramite apposita istanza della ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile, unitamente all'elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa, al seguente link:

http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx;

- SNAM Rete Gas, prot. n. 90/Int. 652/SIN del 01/07/2020, con cui comunica che, sulla base della documentazione progettuale allegata al Portale della Regione Puglia, è emerso che le opere ed i lavori di che trattasi non interferiscono con impianti di proprietà della scrivente Società.

Con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità si evidenzia quanto segue:

- Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Servizio Gestione Opere Pubbliche – Ufficio per le Espropriazioni, con nota prot. n. 12676 del 21/09/2020 (acquisita al prot. n. 6494 del 21/09/2020) rilasciava il parere favorevole in ordine all'approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità;
- la Sezione Transizione Energetica (già Infrastrutture Energetiche e Digitali), con nota prot. n. 1520, del 16/02/2021, trasmetteva la *“Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo espropriativo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità”* ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/ 2001 e ss. mm. ii., dell'art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti, al singolo proprietario interessato;
- decorso il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui alla nota 1520 del 16/02/2021, la Sezione infrastrutture Energetiche e Digitali prendeva atto che non erano pervenute osservazioni pertinenti al procedimento avviato.

Considerato che:

- l'art. 14 ter comma 7 della L. 241/1990 e s.m.i. dispone che *“... si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza ...”*, ed in ogni caso, alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella Conferenza di servizi, con nota prot. n. 7989 del 22 luglio 2021 la Sezione Transizione Energetica (già Infrastrutture Energetiche e Digitali), nella persona del Responsabile del Procedimento, ha comunicato agli Enti la chiusura dei lavori della Conferenza di Servizi; nonché la conclusione positiva del procedimento finalizzato al rilascio dell'autorizzazione unica per la variante consistente in:
 - realizzazione di una linea interrata lungo la SP 104 di lunghezza pari a 880 m circa in sostituzione di
 - un tratto di linea aerea di progetto in cavo elicord 3x150+50Y tra i sostegni S4.1 e S4.7;
 - un tratto di linea interrata di progetto interessata da n. 2 TOC (rif. TOC1 e TOC2 Elab. 3.1);
 - lieve spostamento del cavidotto interrato già autorizzato all'interno della particella 24 del foglio 58 del comune di Ascoli Satriano;
 - spostamento del punto di inserimento sulla rete MT esistente mediante realizzazione di una linea interrata di lunghezza pari a 320 m lungo la strada comunale d installazione di un sostegno MT predisposto per la risalita cavo posizionato sotto la linea esistente;
- la Società con nota consegnata a mano in data 15/10/2021 e acquisita al prot. n. 9104 del 31/08/2021 trasmetteva:
 - ✓ numero 3 copie del progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi riportante su tutti i frontespizi degli elaborati prodotti la dizione *“adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi”*, detti frontespizi vanno firmati in originale dal tecnico e dall'istante;

- ✓ una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000 con la quale il progettista assevera la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
- ✓ una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della Società si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
- il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto ed è vidimato in triplice copia dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali;
- ai fini dell'applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67, comma 5, e 84, comma 2, la Sezione ha acquisito con nota prot. n. 6448 del 4/12/2018, dichiarazione resa dal rappresentante legale circa l'esclusione dalla presentazione dell'autocertificazione antimafia in virtù dell'art. 83 comma 3 del D.Lgs. 159/2011 in quanto "... *concessionario di lavori o servizi pubblici* ...".

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio dell'Autorizzazione Unica.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.

VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs. 196/03,

come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 -

Garanzie alla riservatezza

"La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati".

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI

Visti:

gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;

gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;

l'art. 32 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;

la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;

le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;

la Direttiva 2001/77/CE;

l'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;

gli artt. 4 e 16 del Decreto legislativo 03 marzo 2011 n. 28 e ss.mm.ii.;

la Legge Regionale 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;

l'art. 22 della Legge Regionale 29 dicembre 2017 n. 67;

L'art. 13 del DPR n. 327/2001;

il D.P.G.R. n. 443 del 31 luglio 2015 "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione";

la D.G.R. n. 1518 del 31 luglio 2015 "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione";

la D.G.R. n. 457 dell'08 aprile 2016, di modifiche e integrazioni all'allegato 3 della citata D.G.R. n. 1518/2015;

la D.G.R. n. 458 dell'08 aprile 2016 che, in attuazione del nuovo modello organizzativo "MAIA", ha individuato le Sezioni afferenti i Dipartimenti e le rispettive funzioni;

il D.P.G.R. n. 304 del 10 maggio 2016 con cui sono state apportate modifiche e integrazioni al citato D.P.G.R. n. 443/2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato "MAIA";

il D.P.G.R. n. 316 del 17 maggio 2016 con il quale è stato adottato l'atto di definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni in attuazione del modello "MAIA" di cui al citato D.P.G.R. n. 443/2015;

la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 e successivi atti di proroga, con la quale l'ing. Carmela Iadaresta è stata nominata Dirigente della Sezione Infrastrutture energetiche e digitali;

il Regolamento UE n.679/2016 relativo alla "protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" e che abroga la direttiva 95/46/CE (Reg. generale sulla protezione dei dati);

le "Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1" aggiornate alla versione 10.3, trasmesse con nota AOO_175-1875 del 28 maggio 2020 dal Segretario Generale della Presidenza;

Visto l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto in data 31/08/2021 dalla società Difesa Wind S.r.l.;

DETERMINA

ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nella nota prot. n. 7989 del 22/07/2021, con cui si è comunicata l'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento, come riportata nelle premesse, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

ART. 2)

Di rilasciare l'Autorizzazione Unica alla Società E-DISTRIBUZIONE S.P.A. società con unico socio e soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Enel S.p.A., con sede legale in Via Ombrone 2 00198 - Roma – iscritta al Reg Imprese sotto il n. 130214/1999, R.E.A. 922436, C.F. P.I. 05779711000, dell'Autorizzazione Unica in variante, di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29/12/2003 e s.m.i., artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 28 del 03/03/2011 e s.m.i., per la costruzione ed esercizio di:

- realizzazione di una linea interrata lungo la SP 104 di lunghezza pari a 880 m circa in sostituzione di:
 - un tratto di linea aerea di progetto in cavo elicord 3x150+50Y tra i sostegni S4.1 e S4.7;
 - un tratto di linea interrata di progetto interessata da n. 2 TOC (rif. TOC1 e TOC2 Elab. 3.1);
- lieve spostamento del cavidotto interrato già autorizzato all'interno della particella 24 del foglio 58 del comune di Ascoli Satriano;

- spostamento del punto di inserimento sulla rete MT esistente mediante realizzazione di una linea interrata di lunghezza pari a 320 m lungo la strada comunale ed installazione di un sostegno MT predisposto per la risalita cavo posizionato sotto la linea esistente.

ART. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto dell'art. 16, comma 1, del D.Lgs. 28/2011, e all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387, ai sensi dell'art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

ART. 4)

La società E-Distribuzione S.p.A. nella fase di realizzazione delle opere di rete di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio delle medesime opere dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti.

La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente disposto, alle stesse amministrazioni che le hanno disposte.

ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- ✓ durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico della Società gestore della RTN.

ART. 6)

Di apporre il vincolo preordinato all'esproprio e di dichiarare la pubblica utilità delle opere di realizzazione delle opere di rete, ai sensi commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09/01/1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

ART. 6-bis)

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. *“i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza”*, effettuata dalla Sezione Transizione Energetica (già Infrastrutture Energetiche e Digitali) con nota prot. n. 7989 del 22/07/2021.

ART. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012 e s.m.i., entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori deve depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro:

- a) dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini

- di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;
- b) dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), e b), determina **la decadenza di diritto dell'autorizzazione** e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Inoltre la Società proponente dovrà presentare il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 del D.M. n.161/2012 "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2012, in applicazione all'art. 184bis del D.Lgs. 152/06, che soddisfi i requisiti qualitativi della tab. 4.1 dell'Allegato 4 dello stesso D.M. ovvero dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, nel caso di applicazione dell'art. 185 del D.Lgs. 152/06, nella fattispecie in cui il terreno, accertato non contaminato da appositi certificati prodotti da laboratori di analisi provvisti di Aut. Min., venga riutilizzato negli stessi siti di escavazione.

Tale Piano di Utilizzo, essendo parte integrante del progetto definitivo che dovrà essere autorizzato, dovrà essere presentato almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori.

Nel caso in cui vi sia produzione di rifiuto, sarà necessaria la redazione del Piano di gestione e smaltimento dei rifiuti prodotti in fase esecutiva, ai sensi dell'art. 183 c.1 del D.Lgs. 152/06, e depositato in triplice copia, come la restante documentazione del progetto definitivo.

L'Autorità competente è l'ente che autorizza la realizzazione dell'opera.

L'ASL e l'ARPA, ognuno per le proprie competenze, vorranno inoltre valutare il progetto alle luce delle previsioni contenute nel decreto appena citato e delle normative specifiche in materia.

ART. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione; quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U..

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.

Il collaudo dovrà essere espletato, in conformità di quanto prescritto dall'art. 16 L.R. 9-10-2008 n. 25, entro dodici mesi a partire dal terzo anno dalla data di messa in esercizio, su richiesta del titolare dell'autorizzazione presentata contestualmente alla comunicazione dell'avvenuta ultimazione dei lavori. Il collaudatore è nominato dalla Regione e deve essere scelto tra tecnici qualificati esperti in materia di costruzione di impianti elettrici, non collegato professionalmente né economicamente, in modo diretto o indiretto, al titolare dell'autorizzazione o all'impresa che ha costruito gli impianti.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica e l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi:

- mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- mancato rispetto del termine di effettuazione dell'atto di collaudo.

ART. 8 bis)

La presente Determinazione è rilasciata sotto espressa previsione di decadenza, in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, la Sezione Transizione Energetica (già Infrastrutture Energetiche e Digitali) provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

ART. 9)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012. Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Transizione Energetica (già Infrastrutture Energetiche e Digitali).

La Regione Puglia Sezione Transizione Energetica (già Infrastrutture Energetiche e Digitali) si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree dell'impianto eolico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto eolico;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

ART. 11)

La Sezione Transizione Energetica (già Infrastrutture Energetiche e Digitali) provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.

ART. 12)

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da 21 facciate:

- rientra nelle funzioni dirigenziali;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato:
 - o all'Albo Telematico,
 - o nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it,
 - o sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso:
 - o alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - o al Comune di Ascoli Satriano (FG);
 - o alla Società E-Distribuzione S.p.A., a mezzo pec, in qualità di destinatario diretto del provvedimento.

**Il Dirigente della Sezione
Angela Cistulli**